Allegato =A= ad atto in data 8 maggio 2013 nn. 7633/4236 di repertorio notaio Elena Peperoni

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione, durata, sede.

Tra i soci di UBI BANCA S.c.p.a. è costituita l'Associazione

"UBI, banca popolare!"

con durata illimitata e sede legale a Zanica (BG), Via Roma n. 14.

Con decisione del Comitato Direttivo, l'associazione potrà istituire sedi territoriali in altre città.

Articolo 2 - Scopo.

L'Associazione "UBI, banca popolare!", che è indipendente, democratica e senza fine di lucro, ha lo scopo di agevolare i propri associati nella partecipazione attiva, cosciente e informata agli appuntamenti societari di UBI BANCA e delle società del Gruppo UBI Banca, in sintonia con gli interessi di cui sono portatori gli aderenti in quanto soci di UBI BANCA.

A questo fine l'Associazione "UBI, banca popolare!" potrà:

a) promuovere e patrocinare tutte le iniziative ritenute utili a tutelare gli interessi dei propri associati, in particolare per quanto riguarda la tutela dei loro diritti quali soci di UBI BANCA;

b) organizzare convegni e dibattiti direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'attività di UBI BANCA e delle società del Gruppo UBI BANCA;

c) promuovere e patrocinare iniziative ritenute utili a fornire ai propri associati il necessario supporto informativo e organizzativo per l'esercizio dei propri diritti di soci, esprimendo altresì pareri sui più rilevanti argomenti societari e di gestione aziendale;

d) individuare possibili candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di UBI BANCA e delle società del Gruppo UBI BANCA, promuovendo la costituzione e la presentazione di liste nel pieno rispetto delle disposizioni degli statuti delle società per le quali vengono presentati i candidati;

e) promuovere la partecipazione dei soci alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci di UBI BANCA, in conformità agli indirizzi dell'Associazione;

f) esprimere pareri ai competenti organi aziendali sui più rilevanti argomenti societari di UBI BANCA e delle società del gruppo;

g) fornire periodicamente ai propri associati informazioni sulla vita e sulla gestione societaria del gruppo UBI Banca;

h) affidare incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, fiscali e del settore bancario in genere su questioni di particolare interesse per gli associati;

i) svolgere occasionalmente attività commerciale, purché in modo rigorosamente strumentale al raggiungimento dello scopo associativo.

Articolo 3 - Accordo di Associazione.

L'accordo di Associazione non prevede il conferimento delle azioni UBI BANCA, né l'obbligo degli associati di uniformare il loro comportamento in sede societaria alle deliberazioni degli organi associativi, i quali assumono una funzione di guida ed orientamento.

L'Associazione potrà estendere la propria attività alla raccolta delle "deleghe di voto" di cui all'art. 141 del D.lgs. 24.02.1998 n. 58 (T.U.F.), solo subordinatamente al fatto che future riforme normative estendano in tutto o in parte l'applicabilità delle disposizioni di cui al sopra richiamato art. 141 del T.U.F. anche alle banche popolari quotate in mercati regolamentati. In questo caso, previa delibera del comitato direttivo, l'Associazione inizierà tale attività con immediato adempimento degli obblighi informativi e di comunicazione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 4 - Associati

Possono aderire all'Associazione tutti i soci di UBI BANCA che siano:

a) Piccoli azionisti-soci (come definiti dal D.Lgs. 58/1998);

b) Enti e Associazioni costituiti tra dipendenti o ex dipendenti del Gruppo UBI BANCA o tra piccoli azionisti-soci.

I soci fondatori sono gli Associati che hanno costituito l'Associazione. Essi sono a tutti gli effetti Associati Ordinari, con tutti i diritti e doveri cosi come regolamentati dal presente Statuto.

Gli Associati dell'Associazione "UBI, banca popolare!" si distinguono in due categorie:

1) gli Associati Ordinari;

2) gli Associati Simpatizzanti.

La domanda di ammissione ad Associato deve essere indirizzata al Comitato Direttivo dell'Associazione. La domanda dovrà essere presentata in forma scritta, anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza (FAX, e-mail) e dovrà indicare esplicitamente:

= la tipologia di categoria a cui l'Associato intende appartenere,

= l'accettazione dell'accordo di Associazione,

= l'impegno al rispetto delle norme dello Statuto e degli eventuali ulteriori regolamenti che l'Associazione intenderà deliberare.

L'ammissione si ritiene perfezionata, con il criterio del silenzio assenso, 30 (trenta) giorni dopo la presa d'atto della richiesta da parte del Comitato Direttivo.

L'adesione all'Associazione "UBI, banca popolare!", sia in qualità di Associato Ordinario che di Associato Simpatizzante, è gratuita. Tuttavia possono liberamente partecipare alla vita sociale, con contributi volontari da utilizzare per gli scopi della Associazione, entrambe le categorie di Associati. La

modalità di gestione dei contributi volontari raccolti e la loro destinazione d'uso vengono deliberate dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
Gli Associati Ordinari sono gli Associati che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Associazione dando luogo ad attività di sensibilizzazione di altri Associati o altre persone fisiche e giuridiche, al fine di sviluppare diffuso senso di appartenenza e la partecipazione attiva, cosciente e informata agli appuntamenti societari di UBI BANCA e delle società del Gruppo UBI Banca.
Gli Associati Ordinari godono del diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito di qualsiasi tipo di elezione sociale, e hanno la facoltà di contribuire alla formulazione delle liste per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di UBI BANCA e delle società del Gruppo UBI BANCA.
Sono Associati Simpatizzanti gli Associati che, aderendo agli ideali dell'Associazione "UBI, banca popolare!", partecipano personalmente ad un convegno o ad un'iniziativa dell'Associazione. Gli Associati Simpatizzanti si impegnano a sostenere gli scopi dell'Associazione con la loro presenza in Assemblea, anche attraverso lo strumento delle deleghe, e perciò hanno il diritto di partecipazione attiva alla vita dell'Associazione come se fossero associati ordinari ma, a differenza di questi ultimi, non godono del diritto di elettorato passivo e non possono quindi ricoprire alcun incarico relativo all'Associazione e perciò rappresentarla in alcun modo.
La qualità di Associato si perde automaticamente con il venir meno dei requisiti di ammissione; si perde altresì per esclusione e per recesso. L'esclusione può essere comminata solo per gravi motivi o inadempienze e deve essere deliberata, nel rispetto del principio del contraddittorio e fatta salva la possibilità della presentazione di memorie difensive, dal Comitato Direttivo con maggioranza di due terzi dei voti espressi. Il recesso dell'Associato deve essere comunicato per iscritto all'Associazione ed avrà effetto dal giorno della ricezione della comunicazione. L'Associato receduto non può reclamare la restituzione degli eventuali contributi versati.

Art. 5 Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dal capitale iniziale eventualmente versato dagli associati;
b) da beni mobili ed immobili acquistati o donati che diverranno proprietà dell'Associazione;
c) dai contributi volontari;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate della associazione sono costituite:
a) da contributi spontaneamente versati dagli associati o dalle eventuali quote sociali di ammissione e/o annuali, al momento della costituzione comunque non previste;

b) da contributi, erogazioni ed emolumenti conseguenti a manifestazioni o partecipazioni alle medesime;
c) da contributi di enti ed istituzioni private e pubbliche;
d) da eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
Viene fatto espresso divieto, durante la vita dell'associazione, di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. - 6 Durata esercizio

L'esercizio finanziario inizia il 1° di gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e, comunque, il bilancio consuntivo dovrà essere presentato entro 180 (centoottanta) giorni in assemblea generale per l'approvazione degli associati.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Comitato Direttivo
c) il Presidente
d) i Coordinatori territoriali, se nominati;
e) il Segretario ed il Tesoriere, se nominati.

Articolo 8 - L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, siano essi Associati Ordinari o Associati Simpatizzanti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. L'Assemblea può essere convocata anche per particolari motivi di urgenza in via straordinaria dal Presidente o per richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.
L'Assemblea in ogni caso viene convocata con un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario ed entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di convocazione viene comunicato l'ordine del giorno.
L'Assemblea può essere alternativamente convocata mediante lettera raccomandata A.R., ovvero pubblicazione sul sito internet dell'associazione, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, o mediante pubblicazione a mezzo stampa.
L'Assemblea è validamente costituita nel luogo, nel giorno ed all'ora fissati dalla convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Comitato Direttivo può stabilire modalità per la partecipazione all'Assemblea con collegamenti a distanza.
Ogni socio, sia esso Associato Ordinario o Associato Simpatizzante, ha diritto ad un voto e può rappresentare altri

3 (tre) soci mediante delega scritta.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, o in sua mancanza da altra persona designata dall'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L'assemblea ordinaria approva il bilancio, elegge i componenti del Comitato Direttivo, il suo Presidente e due Vice Presidenti, stabilisce gli indirizzi generali dell'associazione ed approva i regolamenti interni eventualmente predisposti dall'assemblea; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti all'esame da parte degli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune e del patrimonio.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi, salve le ulteriori maggioranze previste da disposizioni inderogabili di legge in materia, e segnatamente l'art. 21 cod.civ.

Articolo 9 - Il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da 2 (due) Vice Presidenti e da un numero ulteriore di componenti compreso tra un minimo di 2 (due) ed un massimo di 8 (otto), tutti eletti tra gli Associati Ordinari.
Tutti i membri del Comitato Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'assemblea.
Il Comitato Direttivo delibera la convocazione dell'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno e formula le proposte all'Assemblea medesima.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di emanare il regolamento di attuazione dello Statuto, ivi comprese le modalità per l'elezione degli Organi Associativi da parte dell'Assemblea, ed eventuali sue variazioni.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Le riunioni del Comitato Direttivo si svolgono presso la sede dell'Associazione o in altro luogo specificamente indicato nell'avviso di convocazione, trasmesso con qualunque mezzo di comunicazione a ciascun componente con preavviso di almeno 72 (settantadue) ore, ridotte a 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza.
E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga con idonei mezzi di comunicazione a distanza.

Articolo 10 - Presidente, Vice Presidenti, Segretario.

Il Presidente del Consiglio direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea degli associati o, in mancanza, dal Consiglio direttivo al suo interno.
Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente più anziano:
= rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed avanti all'autorità giudiziaria,
= convoca le riunioni del Comitato Direttivo stabilendone l'ordine del giorno,
= provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, delegando specifici compiti a singoli componenti del Comitato Direttivo ove lo ritenga opportuno.
Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, entro un limite di euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), provvedimenti che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva da convocare entro trenta giorni.
Il Presidente ha facoltà con firma libera di operare sui conti correnti bancari e postali aperti a nome dell'Associazione, può rilasciare specifica delega, trascritta in apposito verbale del Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere, ove nominati, per la riscossione delle entrate, nonché al pagamento delle spese decise dal Consiglio stesso.

Articolo 11 - Coordinatori territoriali.

I Coordinatori territoriali sono Associati Ordinari cui il Comitato Direttivo abbia attribuito la funzione di referenti dell'Associazione con competenza sui territori ove siano state eventualmente istituite sedi territoriali dell'Associazione.
La nomina e la revoca dei Coordinatori territoriali è di competenza del Comitato Direttivo.
I Coordinatori territoriali svolgono azioni di supporto e coordinamento degli Associati presenti nel territorio di competenza.
I Coordinatori territoriali propongono al Comitato Direttivo le iniziative e le attività ritenute necessarie a perseguire

lo scopo dell'Associazione nei territori presidiati. Periodicamente relazionano al Comitato Direttivo circa l'esito delle diverse iniziative intraprese.

Articolo 12 - Segretario

Il Segretario, ove nominato, ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'Associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

Articolo 13 - Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, è incaricato dell'amministrazione e della custodia del patrimonio sociale e su delega scritta del Presidente può anche rappresentare l'Associazione in singole operazioni economiche. Egli coadiuva il Segretario nelle sue mansioni ed in particolare:

-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Le incombenze del Tesoriere, qualora non sia stato nominato, sono demandate al Presidente.

Articolo 14 - Rimborso delle spese.

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e nei limiti di quanto stabilito dal Comitato Direttivo.

Articolo 15 - Controversie.

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'Associazione, su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Art.16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a' sensi dell'ultimo comma art. 21 del cod. civ. e dall'art. 8 del presente statuto dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, le parti rinviano alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

F.TO ANNA LOREDANA CASSINA

F.TO BENDOTTI DORIANO

F.TO FRANCESCO MASSETTI

F.TO SERANTONI VITTORIO
F.TO ARMANDI RENATO
F.TO ANTONIO DELEUSE BONOMI
F.TO GIANGIACOMO ALBORGHETTI
F.TO BEATRICE MASCHERETTI
F.TO MARIO TARICCO
F.TO ALESSANDRO BERTACCHI
F.TO ELENA PEPERONI NOTAIO (L.S.)